

Allegato "A" al repertorio n. 32.617/9.325

**STATUTO "FONDAZIONE ALLEGRA AGNELLI PER LA RICERCA SUL CANCRO**

**Ente del Terzo Settore"**

**ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE**

E' istituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Codice del Terzo Settore"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ALLEGRA AGNELLI PER LA RICERCA SUL CANCRO Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE FAARC ETS"**, siglabile **"FPRC ETS"**, senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito la **"Fondazione"**), già **"FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS"**, siglabile **"FPRC ETS"**, altrimenti conosciuta e/o indicata con le seguenti dizioni od altre simili **"FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO**, organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus", **"Centro di Candiolo"**, **"Centro Tumori di Candiolo"**, **"Centro Ricerche di Candiolo"**, **"Centro Piemontese Tumori"**, **"Istituto di Candiolo"**, **"Istituto Tumori di Candiolo"**, **"Istituto di Ricerca sul Cancro di Candiolo"**, **"Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori di Candiolo"**, **"Fondazione di Candiolo"**, **"Fondazione del Cancro di Candiolo"**, **"Fondazione per la Ricerca del Cancro di Candiolo"**, **"Ricerca Piemontese**

Cancro", "Ricerca Cancro Candiolo", "IRCC di Candiolo" e "FPRC".

La Fondazione utilizzerà, nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo, atto o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

## **ARTICOLO 2 SCOPO**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione persegue il seguente scopo: sostenere con continuità il processo della ricerca, delle cure e dell'innovazione per la battaglia contro il cancro principalmente attraverso la promozione ed il sostegno dell'Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo (di seguito "INOC"). INOC costituisce in Piemonte, e a livello nazionale e internazionale, un Centro di riferimento per l'oncologia.

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui al comma che precede, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o principale - e anche indirettamente secondo le modalità stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Governativi in materia, di concerto con l'Advisory Board - le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice del Terzo Settore;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del Codice del Terzo Settore;

- formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo Settore;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) del Codice del Terzo Settore;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore.

Segnatamente, la Fondazione promuove e conduce, direttamente o indirettamente, la ricerca oncologica sperimentale, la ricerca

oncologica traslazionale e la ricerca oncologica clinica, sui meccanismi di insorgenza del cancro e sui processi biologici ad esso correlati, nonché lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici utili al debellamento della malattia. Le attività di ricerca saranno prioritariamente svolte mediante strutture e beni della Fondazione, dei quali la Fondazione assicura la disponibilità, di INOC o di enti a dette fondazioni facenti capo, fermo che la Fondazione potrà sostenere lo svolgimento dell'attività di ricerca anche di soggetti diversi muniti di adeguate capacità e qualificazioni.

La Fondazione si propone, inoltre, di svolgere anche indirettamente attività di assistenza sanitaria in campo oncologico nelle diverse forme della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che verrà svolta mediante strutture e beni della Fondazione, di INOC o di enti a dette fondazioni facenti capo e dei quali la Fondazione assicura la disponibilità.

La Fondazione potrà affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria a soggetti diversi, che risultino idonei ed in possesso dei requisiti di legge.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate.

L'individuazione di tali attività diverse, strumentali e secondarie, è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 3 DURATA**

La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera del Collegio dei Garanti come meglio infra precisato.

### **ARTICOLO 4 SEDE**

La Fondazione ha sede in Candiolo (TO) e potrà istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.

Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

### **ARTICOLO 5 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo e dalle successive integrazioni.

Tale patrimonio potrà essere incrementato con contributi pubblici e privati, elargizioni, donazioni e lasciti testamentari, legati ed erogazioni, oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, nonché con rendite patrimoniali e risorse derivanti dall'attività di raccolta fondi esercitata e avanzi di gestione.

Il patrimonio della Fondazione ha funzione di garanzia nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dalla

Fondazione.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo prudentiale, in modo da conservarne il valore.

La Fondazione agisce, direttamente e anche indirettamente, in coordinamento con il soggetto incaricato dell'attività, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dai Regolamenti Governativi in materia, in ambito regionale, nazionale e internazionale e, qualora non espressamente destinati a patrimonio, trae mezzi per conseguire i propri scopi:

- da contributi pubblici o privati;
- da proventi di qualsiasi iniziativa, ivi comprese le raccolte fondi;
- avanzi di gestione;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie o altre disposizioni a titolo gratuito.

Il patrimonio della Fondazione è destinato al perseguimento degli scopi statutari.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

#### **ARTICOLO 6 ORGANI, CARICHE E COMITATI**

Sono organi, cariche e comitati della Fondazione:

- (a) - il Collegio dei Garanti;
- (b) - il Presidente del Collegio dei Garanti;
- (c) - il Consiglio Direttivo;
- (d) - il Presidente della Fondazione ed i Vice Presidenti;  
quest'ultimi ove nominati;
- (e) - l'Organo di Controllo;
- (f) - il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti  
ove nominato;
- (g) - il Comitato Tecnico Scientifico o Advisory Board;
- (h) - il Segretario Generale ove nominato;
- (i) - il Tesoriere, ove nominato;
- (l) - il Direttore Generale.

Ogni carica è gratuita, fatta eccezione per compensi degli organi di controllo e di vigilanza e per i gettoni di partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e fatto comunque salvo l'eventuale rimborso delle spese vive per l'incarico o per specifica delibera del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 7 COLLEGIO DEI GARANTI**

Il Collegio dei Garanti è formato da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 30 (trenta) membri, scelti tra persone dotate dei requisiti di cui alla "Carta dei Valori" Allegra Agnelli (che si allega sotto la lettera "A").

I primi 15 (quindici) membri del Collegio dei Garanti saranno nominati dal Presidente della Fondazione Donna Allegra AGNELLI,

fondatrice della Fondazione. I successivi membri del Collegio dei Garanti saranno nominati con le procedure di cui infra. Le candidature saranno presentate dal Presidente del Collegio dei Garanti o da almeno 2 (due) Garanti o dal Consiglio Direttivo. In particolare, il Collegio dei Garanti:

i) ammette i nuovi Garanti, nel rispetto del limite massimo di cui al primo comma del presente articolo, fatto salvo per i primi 15 (quindici) Garanti;

ii) nomina, tra i propri membri, il Presidente del Collegio dei Garanti a maggioranza dei tre quarti dei Garanti nella prima votazione e a maggioranza dei due terzi dei Garanti nelle successive votazioni;

iii) fatto salvo quanto previsto al terzo comma del successivo articolo 8, nomina, previa determinazione del numero, i componenti del Consiglio Direttivo sulla base di un elenco di un massimo di 15 (quindici) candidati, ordinati in numero progressivo, presentato dal Consiglio Direttivo uscente, il quale indica, all'interno dell'elenco, anche il nominativo del candidato Presidente della Fondazione. Il Collegio dei Garanti provvede, nel minor tempo possibile, alla nomina dei nuovi consiglieri e i consiglieri uscenti si riterranno prorogati fintanto che il Collegio dei Garanti medesimo non abbia provveduto, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8. Qualora il Consiglio Direttivo uscente non presenti l'elenco suddetto almeno 60 (sessanta) giorni prima della

scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti provvede in autonomia nel minor tempo possibile alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo. È comunque fatta salva la facoltà del Collegio dei Garanti di nominare componenti del Consiglio Direttivo non indicati nell'elenco e/o un Presidente diverso da quello indicato dal Consiglio Direttivo;

iv) revoca i componenti del Consiglio Direttivo nei casi previsti dal successivo articolo 8;

v) fatto salvo quanto previsto al terzo comma del successivo articolo 8, nomina il Presidente della Fondazione a maggioranza dei tre quarti dei Garanti nella prima votazione e a maggioranza dei due terzi dei Garanti nelle successive votazioni, sulla base dell'indicazione fornita nell'elenco di cui sopra; qualora all'interno di detto elenco non sia stato individuato il nominativo del candidato Presidente della Fondazione, il Collegio dei Garanti, con le medesime maggioranze, provvede in ogni caso alla nomina del Presidente della Fondazione;

vi) nomina, previa determinazione dell'eventuale compenso, l'Organo di Controllo;

vii) nomina, nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

viii) delibera sull'esclusione dei Garanti;

ix) delibera sulle modifiche dello statuto della Fondazione e

della "Carta dei Valori" Allegra Agnelli nonché sull'estinzione della Fondazione medesima e sulla devoluzione del patrimonio;

x) definisce principi e limiti relativi alle erogazioni.

Le decisioni del Collegio dei Garanti devono essere adottate mediante delibera assembleare con le maggioranze di cui al presente statuto.

Il Collegio dei Garanti - convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti o, su suo incarico, dal Segretario Generale, se nominato, ovvero, in mancanza, dal Garante più anziano di età - deve riunirsi obbligatoriamente almeno due volte all'anno, di cui una dedicata alla presentazione del bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, del bilancio sociale. Inoltre, il Collegio si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Garanti, il Presidente della Fondazione o almeno cinque Garanti ne facciano richiesta e comunque ogni qual volta l'interesse della Fondazione lo esiga.

La convocazione è notificata mediante avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica e comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, da inoltrare a ciascun Garante almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione medesima, nonché dell'ordine del giorno.

Le riunioni del Collegio dei Garanti sono presiedute dal Presidente del Collegio dei Garanti. In caso di sua assenza od impedimento, le riunioni sono presiedute dal Garante più

anziano tra i presenti.

L'intervento alle riunioni del Collegio dei Garanti può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto per le adunanze del Consiglio Direttivo di cui infra. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti la riunione, salvo ove non diversamente previsto nel presente statuto o da norme inderogabili di legge.

Il Presidente del Collegio dei Garanti può invitare a partecipare alle riunioni del Collegio dei Garanti, senza diritto di voto, anche altre persone per la trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno.

Qualora venissero a mancare tutti i Garanti le competenze del Collegio dei Garanti sono attribuite al Consiglio Direttivo.

Delle riunioni viene redatto verbale che viene trascritto nel relativo libro a cura del Segretario Generale o, in mancanza di sua nomina, dal segretario della riunione ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal presidente nel rispetto delle norme di legge.

Ciascun Garante ha diritto alla consultazione dei libri della Fondazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale, entro il termine di venti giorni dalla richiesta, presso la sede della Fondazione, con facoltà di farne copia a spese del Garante.

Il Garante che non partecipa senza giustificato motivo ad almeno

due riunioni consecutive del Collegio dei Garanti assume la qualifica di "Garante non votante" e di lui non si terrà conto ai fini del computo del quorum deliberativo e costitutivo, ove previsto.

I Garanti possono essere revocati con decisione del Collegio dei Garanti nel caso:

(a) di violazioni gravi delle disposizioni del presente statuto, della "Carta dei Valori" Allegra Agnelli, dei regolamenti della Fondazione o delle deliberazioni adottate dagli organi della Fondazione stessa, di prolungata assenza alle riunioni del Collegio dei Garanti,

(b) di svolgimento di attività contrarie agli interessi della Fondazione.

Ciascun Garante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica semplice o certificata inviata al Presidente del Collegio dei Garanti, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Presidente del Collegio dei Garanti, in particolare:

- è custode della "Carta dei Valori" Allegra Agnelli,
- cura le relazioni istituzionali, garantisce l'osservanza delle deliberazioni degli organi statutari e il rispetto delle relative competenze nonché l'unità dell'indirizzo della Fondazione e guida il processo di Visione di lungo periodo e la valutazione del Consiglio Direttivo della Fondazione,

- dura in carica 7 (sette) anni ed è rieleggibile.

#### **ARTICOLO 8 CONSIGLIO DIRETTIVO**

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, fermi i poteri di esclusiva spettanza dei Garanti, e che provvede alla redazione ed approvazione del bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, del bilancio sociale, nonché all'approvazione di un regolamento interno e alle sue modifiche. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a suoi componenti o a comitati costituiti al suo interno. Gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere ratificati successivamente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- i) cura l'esecuzione del Piano a Medio Termine e del budget annuale;
- ii) svolge politica di investimento della liquidità e gestione rischi;
- iii) approva le erogazioni a favore di INOC o di altri enti ad essa funzionalmente collegati o che, in ogni caso, si pongano finalità compatibili con quelle della Fondazione stessa, entro i limiti e secondo i principi stabiliti dal Collegio dei Garanti e sulla base del parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico o Advisory Board;
- iv) cura i sistemi di controllo interno della Fondazione, la

trasparenza dell'attività della Fondazione medesima e la compliance;

v) emette il proprio parere vincolante sulle modifiche dello Statuto di INOC e fornisce le conseguenti indicazioni per dare corso a dette modifiche;

vi) nomina i consiglieri e i revisori di INOC.

In deroga a quanto infra stabilito, Donna Allegra AGNELLI, fondatrice della Fondazione, è Presidente a vita della Fondazione e, pertanto, Presidente del Consiglio Direttivo e membro dello stesso, ai sensi del successivo articolo 10, per tutta la vita.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dal Collegio dei Garanti, nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 7.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili, per un numero massimo di 2 (due) mandati consecutivi, fatte salve le limitazioni di legge.

Nel caso in cui, alla scadenza del mandato dei consiglieri uscenti:

a) il Collegio dei Garanti non provveda a nominare i membri del Consiglio Direttivo,

b) il Consiglio Direttivo uscente non presenti l'elenco di cui al precedente articolo 7,

i consiglieri uscenti si riterranno prorogati fintanto che il Collegio dei Garanti medesimo non provveda alla nomina dei nuovi membri, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 7, in quanto compatibile.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati con decisione del Collegio dei Garanti in caso:

(a) di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno 3 (tre) riunioni in un esercizio,

(b) di violazioni gravi delle disposizioni del presente statuto, della "Carta dei Valori" Allegra Agnelli, dei regolamenti della Fondazione o delle deliberazioni adottate dagli organi della Fondazione stessa,

(c) di svolgimento di attività contrarie agli interessi della Fondazione.

In caso di cessazione per qualsivoglia motivo di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Garanti provvede, nel minor tempo possibile e secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, a nominare il sostituto. Il consigliere così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri nominati ai sensi del precedente articolo 7, l'intero Consiglio si intenderà cessato e il Collegio dei Garanti provvede, nel minor tempo possibile e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7 medesimo, a nominare il nuovo Consiglio.

## **ARTICOLO 9 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 4 (quattro) volte all'anno dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente, se nominato, o su loro incarico dal Segretario Generale, se nominato.

La convocazione è notificata mediante avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica e comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, da inoltrare a ciascun membro del Consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di Controllo almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza medesima, nonché dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo deve essere altresì convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente più anziano, ove nominato, o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Fatte salve le diverse maggioranze inderogabili di legge, per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite

anche senza regolare convocazione, se sono presenti tutti i consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo. Delle riunioni viene redatto verbale che viene trascritto nel relativo libro a cura del Segretario Generale o, in mancanza di sua nomina, dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti.

#### **ARTICOLO 10 CARICHE E COMITATI**

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Donna Allegra AGNELLI, fondatrice della Fondazione, è Presidente a vita della Fondazione.

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dal terzo comma del precedente articolo 8, il Presidente successivo rimarrà in carica per tutta la durata del suo mandato quale membro del Consiglio Direttivo. Il mandato è rinnovabile.

Nel caso in cui il Presidente della Fondazione venga meno prima della scadenza del mandato, il sostituto verrà eletto dal Collegio dei Garanti, nel più breve tempo possibile.

Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione la rappresentanza della Fondazione spetta ad

un Vice Presidente, ove nominato, indicato dal Presidente della Fondazione stesso o, in mancanza anche di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età.

Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può altresì eleggere, tra i suoi membri, uno o più Vice Presidenti, fino ad un massimo di due, il Tesoriere ed il Segretario Generale.

Il Tesoriere cura la gestione economica della Fondazione sulla base dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio Direttivo e, se del caso, integrati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo conferisce i poteri al Segretario Generale, i quali possono, se del caso, essere integrati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Generale, il quale potrà essere scelto anche tra soggetti non facenti parte dello stesso Consiglio Direttivo, che si occupi di tutta la gestione ordinaria della Fondazione, esclusa la gestione degli investimenti e la predisposizione dei bilanci.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì il Comitato Tecnico Scientifico o Advisory Board, a carattere consultivo, composto da almeno cinque membri di elevato profilo e riconosciuta e comprovata competenza in ambito medico e scientifico, esterni alla Fondazione e ai suoi organi, e ne determina il compenso; il Comitato Tecnico Scientifico o Advisory Board dura in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, e i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di

due mandati. Il suo funzionamento e le sue funzioni sono demandati ad un regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Alle riunioni dei comitati si applicano, per quanto non disciplinato dai rispettivi regolamenti, le disposizioni previste per il Consiglio Direttivo, in quanto applicabili.

#### **ARTICOLO 11 BILANCIO D'ESERCIZIO**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio d'esercizio viene redatto dal Consiglio Direttivo, accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio d'esercizio nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Sono fatti salvi eventuali diversi termini prescritti dalla legge.

Entro 30 giorni dalla sua approvazione, il bilancio d'esercizio dovrà essere presentato al Collegio dei Garanti per presa visione.

I documenti relativi al bilancio d'esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

## **ARTICOLO 12 BILANCIO SOCIALE**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo redige, nei modi e nelle forme di cui al citato articolo 14 del Codice del Terzo Settore, e approva, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il bilancio sociale, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

Entro 30 giorni dalla sua approvazione, il bilancio sociale dovrà essere presentato ai Garanti per presa visione.

## **ARTICOLO 13 ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo è nominato dal Collegio dei Garanti ovvero, qualora quest'ultimo non vi provveda, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi, di cui uno, designato dal soggetto che li nomina, svolge la funzione di presidente, e 2 (due) supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Non può essere nominato membro dell'Organo di Controllo alcun

membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina del Soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui al successivo articolo 14. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio Direttivo.

Consentendolo la legge, i componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e il loro incarico può essere rinnovato per un numero massimo di tre mandati. Decorso il terzo mandato l'incarico conferito non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, fatte salve le limitazioni di legge.

#### **ARTICOLO 14 REVISORE LEGALE**

Il Collegio dei Garanti ovvero, qualora quest'ultimo non vi provveda, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo. Consentendolo la legge, il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e il suo incarico può essere rinnovato per un numero

massimo di tre mandati. Decorso il terzo mandato l'incarico conferito non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, fatte salve le limitazioni di legge.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dovrà certificare il bilancio di esercizio e, ove necessario per legge, il bilancio sociale.

#### **ARTICOLO 15 LIBRI SOCIALI**

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

#### **ARTICOLO 16 MODIFICHE STATUTARIE**

Le modificazioni al presente Statuto sono deliberate dal Collegio dei Garanti con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Garanti.

L'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberate dal Collegio dei Garanti con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Garanti. Con la medesima maggioranza, il Collegio dei Garanti nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge,

ad altri enti del Terzo Settore che abbiano gli scopi della  
Fondazione o scopi affini, o a favore di altri enti del Terzo  
Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della  
medesima ed unitaria struttura, individuati dal Collegio dei  
Garanti con le maggioranze indicate nel comma che precede.

#### **ARTICOLO 17 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le  
leggi in materia di tempo in tempo vigenti con particolare  
riguardo a quelle previste dal Codice dal Terzo Settore.

Firmato:

Allegra CARACCIOLO DI CASTAGNETO AGNELLI

Monica TARDIVO notaio

**Allegato “A”**

## **CARTA DEI VALORI ALLEGRA AGNELLI**

Non avrei mai immaginato che la lotta contro il cancro sarebbe diventata la mia vocazione. La vita, però, ha i suoi modi per indicarci la strada. Ho scelto di impegnarmi in prima persona più di quarant'anni fa, perché questa malattia, che è una sfida per l'umanità, ha toccato profondamente la mia esistenza come quella di tantissime altre persone.

Fu determinante, alla fine degli anni Settanta, l'incontro con alcuni ricercatori dell'Università di Torino. I loro laboratori erano soffitte, spazi di fortuna, ambienti inadeguati alla grandezza della loro competenza e della loro passione. Pensai allora che bisognasse dare a quei ricercatori gli strumenti migliori per fare ricerca di eccellenza al servizio del paziente e oggi, di fronte alle straordinarie conquiste dell'oncologia, lo penso con ancora maggiore convinzione.

Da quell'incontro, sostenuta dalla spinta decisiva di mio marito Umberto, capii che avrei dovuto e soprattutto potuto fare molto di più che firmare un assegno. Nacque quindi, pochi anni dopo, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, con un'ambizione visionaria: contribuire alla sconfitta del cancro attraverso un polo oncologico d'avanguardia. Quel sogno prese forma nell'Istituto di Candiolo, un luogo dove cura e ricerca si fondono ogni giorno con un unico obiettivo: portare al letto del paziente le terapie più efficaci nel minor tempo possibile.

Candiolo è della comunità e per la comunità. È stato realizzato grazie alla generosità di decine di migliaia di persone che hanno scelto di credere in un sogno ancora prima che in un progetto; tante gocce che fanno un oceano. Quella fiducia continua a essere trasmessa a tutte le donne e a tutti gli uomini che ogni giorno lavorano a Candiolo, trasformandosi in competenza, dedizione e cura autentica. Senza i donatori, Candiolo non esisterebbe: “mantenere la parola data” è stato e resterà il cardine di tutto ciò che facciamo. Il paziente è sempre stato al centro e dovrà esserlo per sempre. Chiunque varchi queste porte ha il diritto di curarsi e di beneficiare delle scoperte qui e fin qui compiute, indipendentemente dalla propria condizione.

Dobbiamo andare avanti, finché il cancro non sarà vinto. Dobbiamo ampliare gli sforzi oltre i nostri confini e vogliamo farlo con una veste nuova: mi è stato chiesto di rinominare la Fondazione con il mio nome. Ne sono commossa e onorata.

La presente Carta dei Valori rappresenta la mia promessa verso il futuro: Candiolo dovrà continuare a essere all'altezza della sua stessa eredità, un'eredità straordinaria, fatta di scienza e di speranza, con la stessa passione e lo stesso senso di responsabilità. Essa costituisce il riferimento vivo per tutti coloro che operano in nome della Fondazione e dell'Istituto, nella certezza che credibilità e trasparenza non siano obblighi formali, ma il modo autentico di onorare la fiducia di chi ci ha sostenuto e di chi ci sosterrà.

Questi sono i Valori che hanno guidato ogni mia scelta e che consegno a chi mi seguirà:

- **Fiducia:** quella dei donatori, dei pazienti e della comunità, da guadagnare ogni giorno e da non tradire mai.
- **Eccellenza:** nella ricerca, nella cura, nelle persone. Non come traguardo, ma come impegno permanente.
- **Umanità:** perché dietro ogni diagnosi c'è una persona, una famiglia, una storia.
- **Accessibilità:** perché le scoperte e la cura hanno valore solo se raggiungono chi ne ha bisogno.
- **Trasparenza e serietà:** come fondamento etico di ogni azione.
- **Continuità:** il coraggio di costruire qualcosa che duri oltre noi stessi.

Firmato: Allegra CARACCILO DI CASTAGNETO AGNELLI

Io sottoscritto Monica TARDIVO, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di ventisei pagine, è copia conforme dell'allegato "A" all'atto a mio rogito del giorno 1 aprile 2026, repertorio n. 32.617/9.325, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il giorno 8 aprile 2026 al n. 18358 serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Copia rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino al 28 giugno 2026.

Esente da bollo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Torino, il giorno 25 maggio 2026